

VADEMECUM ELEZIONI 31 MARZO 2019

Requisiti per la candidatura

- Per le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità valgono le disposizioni vigenti.
- Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale può accettare la candidatura in più liste.

Formazione delle liste. Candidatura a Consigliere provinciale

- A norma dell'articolo 1, comma 67 della Legge 56/2014 e sulla base della popolazione della provincia risultante dall'ultimo censimento, è determinato il numero di componenti del Consiglio.
- Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti.
- Ciascuna lista di candidati per il Consiglio provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6).
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- Per ciascun candidato presente nella lista deve essere indicato: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui è in carica.
- La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per il Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 1, comma 70, della Legge 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
- Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale Provinciale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione (24 febbraio 2019) da pubblicare sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione (1° marzo 2019).

Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste

- In applicazione dell'articolo 1, comma 71, Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati.

Sottoscrizione delle liste di candidati

- Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
- I candidati non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista, né di altre.
- Gli aventi diritto al voto non possono sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista per il Consiglio provinciale.

Autentica di firme per la sottoscrizione delle liste

- Per ciascun sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita, il Comune della provincia in cui ricopre la carica e la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).
- La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Si rammenta che la sottoscrizione delle liste e l'accettazione della candidatura può essere autenticata oltre che dai soggetti previsti dalle leggi su indicate, dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali (**nei limiti della propria circoscrizione territoriale**) che abbiano comunicato la loro disponibilità al Presidente della Provincia o al proprio Sindaco.